

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO

A.S.2018-2019

Adottato con Delibera Consiglio d'Istituto n. 9 del 18.10.2018

### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

**RITENUTA** la necessità di procedere all'aggiornamento, all'armonizzazione e all'integrazione del Regolamento in conformità alla normativa vigente,

**VISTE** le fonti normative primarie e secondarie, ossia in ordine cronologico:

- il D.P.R. n. 416/1974 recante norme su *"Istituzione e riordinamento di organi collegiali nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica"*;
- la C.M. n. 105/75, relativa a *"Applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento interno"*;
- la C. M. n. 291/1992, *"Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive"*;
- la L. n. 104/1992 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"* e Nota Ministeriale del 4 agosto 2009 relativa a *"Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"*;
- il D. Lgs. n. 297/94, ossia il *"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"*, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.C.M. 7 giugno 1995, *Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici"*;
- il D.P.R. n. 275/99, *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- il D.P.R. n. 249/98, *"Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*, come modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 ed acclarato dalla nota prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008;
- Direttive Ministeriali n. 30 del 15/03/07 e n. 104 del 30/11/07 *"Utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica"*, nonché il *Piano Nazionale Scuola Digitale* del 6 novembre 2015 (emanato ex art. 1, cc. 56 e ss., L. n. 107/2015);
- il Dec. Min. n.201/99 *"Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9"*;
- il D.l. 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le *"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"*;
- l'art. 55, c. 2, del D. Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art. 68 del D. Lgs 150/09;
- il D. Lgs. n. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 recante norme su *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
- il D. Lgs. n. 59/2004, *"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- la L. n. 176/2007, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari"*;
- la L. n. 169/08 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"*;
- il D.P.R.22 n.122/2009, *"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169"*;
- la L. n. 170/2010 *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"* e D.M. 5669/11 *"Linee guida disturbi specifici di apprendimento"*;
- la Direttiva ministeriale del 27/12/12 e successiva circolare applicativa del 06/03/2013 riguardanti alunni con bisogni educativi specifici (BES);
- *"Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione"* – Settembre 2012;

- il D. Lgs n. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 – la L. n. 584/1975; la L. n. 3//2003, art. 51, “*Tutela della salute dei non fumatori*”; il Decreto Legge n.104/2013 “*Tutela della salute nelle scuole*”; L. n. 128/2013, art. 4, recante norme su “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”;
- il D.M. n. 781/2013 “*Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado*” – la L. n. 128/2013 “*Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi*” – il D.M. n. 579/2013 “*Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2013/2014*” – la Nota sulle procedure di trasmissione dei dati aggiuntivi del 28 maggio 2013;
- la L. n. 107/2015 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- i DD. Lgss. n. 60, 62, 63, 65, 66 del 13 aprile 2017 (Decreti attuativi della riforma della Legge n. 107/2015);
- la Legge n. 71/2017 inerente *Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza giovanile: “Bullismo e Cyberbullismo”*;
- l’art. 19 bis, L. n. 172/2017 recante norme su “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*” in materia di uscita autonoma dalla scuola per i minori di anni 14;
- il CCNL Scuola 2016/2018 sottoscritto il 19 Aprile 2018;

**PRESO ATTO** del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), del Rapporto di Auto-Valutazione d’Istituto (R.A.V.), del RVE (**Rapporto di valutazione esterna**) e del Piano di Miglioramento (P.d.M.)

## EMANA

### Il presente **REGOLAMENTO D’ISTITUTO**

#### **INDICE GENERALE** (*omissis*)

#### **Premessa**

La nostra comunità scolastica richiede un *idem sentire* assiologico e valoriale al quale è sotteso il reciproco riconoscimento di ogni identità, la condivisione partecipata, l’autentica tolleranza, l’insopprimibile centralità degli alunni, l’incondizionata fiducia nel personale scolastico, il fondamentale coinvolgimento delle entità territoriali, la piena affermazione del principio di sussidiarietà, la fedeltà assoluta al cammino intrapreso.

Interiorizzare tale senso comunitario significa seguire costantemente le regole come paradigma esemplificativo di un’idea tradotta nella prassi di dignità, decoro, compostezza e rispetto che sono fondate su una profonda *ratio* rappresentata dalla costruzione stessa del sapere come significativa sperimentazione e riflessione sull’umanità e sulla sua storia, nonché sull’indicazione di comportamenti, atteggiamenti e condotte necessarie alla tutela dei diritti propri e altrui e, nel contempo, dei doveri connessi a questi ultimi ed indispensabili allo sviluppo, alla crescita ed all’autodeterminazione di ogni persona.

Alla luce di quanto enucleato in precedenza, il Presente Regolamento trae origine dalla pregnante necessità che l’Istituzione scolastica *de qua* operi come un’organizzazione complessa, aperta, flessibile, inclusiva, accogliente, ordinata e diretta a rispondere, efficacemente ed efficientemente, ai bisogni formativi espressi dagli allievi nelle diverse fasce d’età comprese e, soprattutto, nell’espressione della loro personalità.

All’interno di tale fonte regolamentare sono normate le molteplici attività quotidiane del lavoro scolastico al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane, logistiche, strutturali, strumentali ed economiche in dotazione, di consentire un flusso ordinato di informazioni e comunicazioni e di favorire la collaborazione e la cooperazione tra gli operatori interni e l’utenza e, infine, di salvaguardare l’incolumità, la salute e la sicurezza dell’intera comunità scolastica oltre a garantire la diffusa e piena realizzazione delle finalità didattico-educative prefissate sia nell’ambito della *mission* istituzionale (il complesso delle azioni che caratterizzano l’allocazione strategica della scuola nel suo contesto di riferimento), sia in quello della *vision* (la declinazione degli obiettivi di lungo periodo che la scuola mira a perseguire secondo i propri valori, ideali ed intendimenti).

## **CAPO II - Alunni/e classi**

Art.19 - Diritti degli alunni/e

Art.20 - Doveri degli alunni/e - Norme di comportamento - Sanzioni disciplinari

Art.21 - Tempo scuola

Art.22 - Assenze e giustificazioni

Art.23 - Entrate e ritardi

Art.24- Momenti ricreativi

Art.25 - Uscite

Art.26 - Patologie, allergie e somministrazione farmaci

Art.27 - Feste di classe

Art.28 – Utilizzo della Palestra

## **CAPO II ALUNNI/E**

### **Art. 19 – Diritti degli alunni**

Ogni alunno ha il diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria individualità.

Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura e di etnia costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo.

Gli alunni che presentano svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale o sociale) devono poter contare su strategie personalizzate e su interventi individualizzati messi a punto dai docenti della scuola, in modo che sia loro assicurato il pieno sviluppo delle potenzialità individuali sotto i profili cognitivo, relazionale e socio-affettivo.

Gli alunni sono titolari del diritto all'istruzione e protagonisti di ogni processo statico e dinamico dell'organizzazione scolastica, che si sostanzia:

- a) in una formazione culturale qualificata che divenga patrimonio esistenziale per lo sviluppo dell'identità e dell'autodeterminazione;
- b) nella libertà di apprendimento, nella curiosità cognitiva, nel desiderio di imparare, nella calibratura degli interventi didattici declinati sul loro stile cognitivo e sulle loro naturali inclinazioni e, infine, nella scelta e nello sviluppo del proprio metodo di studio;
- c) nella riservatezza delle informazioni personali e della vita privata e nella predisposizione degli strumenti a tutela delle stesse;
- d) nel rispetto della vita culturale, sociale e religiosa di appartenenza e nella conseguente non discriminazione;
- e) nella comunicazione, nell'informazione e nella trasparenza sulle decisioni e sulle norme che regolano i diversi aspetti della vita scolastica;
- f) nella presa visione, lettura ed approfondimento delle fonti regolamentari scolastiche, nonché nell'eventuale formulazione di c.d. "Regolamenti di classe";
- g) nella partecipazione attiva, consapevole e responsabile alla vita scolastica ed alla sua organizzazione;
- h) nel coinvolgimento effettivo nelle modalità di svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari al fine di essere il centro propulsore dei percorsi e degli ambienti di apprendimento, formulando, ove necessario, un vero e proprio "contratto formativo" relativo ai traguardi da raggiungere ed alle competenze in uscita individuate sulla base di un'effettiva personalizzazione;
- i) in una valutazione trasparente e tempestiva che stimoli atteggiamenti autovalutativi significativi e processi motivazionali e metacognitivi per il miglioramento del rendimento scolastico e della dimensione emotivo-relazionale;
- j) nella scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative indicate nel P.T.O.F. della scuola;
- k) nel consolidamento, potenziamento e recupero di situazioni di difficoltà, nonché nella prevenzione di ogni forma di disagio, di devianza o dispersione;
- l) nell'incolumità, nella salute e nella sicurezza degli edifici e degli ambienti scolastici;
- m) nel disporre, secondo le dotazioni scolastiche, di un'adeguata strumentazione tecnologica, multimediale, digitale, musicale, artistica, scientifica, linguistica, sportiva.
- n) nei servizi di sostegno, supporto, assistenza e promozione del benessere psicofisico anche attraverso la collaborazione con gli EE.LL., l'A.S.P. competente, le associazioni e i comitati, etc., presenti sul territorio.

### **Art. 20 – Doveri degli alunni – Norme di comportamento – sanzioni disciplinari**

Si rimanda all'Allegato al presente Regolamento:

- Allegato n.1 - *Regolamento di disciplina alunni Scuola Primaria e Secondaria I grado*

## Art. 21 – Tempo-scuola

Il Consiglio di Istituto ha definito con apposita delibera le modalità di svolgimento dell'orario settimanale dell'attività didattica:

- Tempo antimeridiano scuola dell'infanzia 25 ore;
- Tempo pieno scuola dell'infanzia 40 ore;
- Tempo ordinario scuola primaria 27 ore (classi I, II, III) e 30 ore (classi IV, V);
- Tempo pieno scuola primaria 40 ore;
- Tempo ordinario scuola secondaria di I grado 30 ore;
- Tempo corso ad indirizzo musicale 32 ore con rientri pomeridiani da concordare;
- Tempo prolungato scuola secondaria di I grado 36 ore più 2 di mensa

L'orario settimanale dell'attività didattica pertanto è il seguente:

**SCUOLA DELL'INFANZIA** (ore 08.00-13.00);

**SCUOLA PRIMARIA** (classi I, II, III, ore 08.15 - 12:45; classi IV e V, ore 08.00 - 13.00; classi a tempo pieno, ore 08.00 – 16.00);

**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO** (classi a tempo ordinario, ore 08.00 – 13.00; classi a tempo prolungato, ore 08.00 – 13.00 e Martedì e Giovedì ore 08:00 – 17:00; classi corso ad indirizzo musicale Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato, ore 08.00 – 13.00 e rientri pomeridiani da concordare, Mercoledì ore 08.00 – 14.00)

## Art. 22 - Assenze e giustificazioni

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni secondo il calendario scolastico e l'orario deliberati dal Consiglio d'Istituto e, in tal senso, l'adesione alle attività integrative, opzionali ed extrascolastiche è facoltativa, ma una volta comunicata la partecipazione, la frequenza è obbligatoria, salvo i casi di impedimento giustificato da comunicare tempestivamente.

L'assenza durante le lezioni o le attività extracurricolari richiede giustificata motivazione con ragioni di salute o motivi strettamente necessari adeguatamente esplicitati.

Le giustificazioni devono essere apposte sull'apposito libretto delle assenze e firmate da un genitore esercente la relativa responsabilità, dall'affidatario, tutore o da chi ne fa le veci e devono essere esibite anche per un solo giorno di assenza e, in tal guisa, non è consentito giustificare assenze non continuative maniera cumulativa.

L'alunno è tenuto a presentare la giustificazione il giorno del rientro a scuola e il docente della prima ora antimeridiana o pomeridiana verifica le eventuali assenze degli alunni, richiede agli studenti assenti il giorno precedente la giustificazione, provvede a verificarne la regolarità, a sottoscriverla e a registrarla. Anche le assenze nelle ore pomeridiane (tempo normale scuola dell'infanzia, tempo pieno primaria e tempo prolungato scuola secondaria di I grado) vanno annotate nel registro e giustificate il giorno dopo dal docente della prima ora.

Qualora le motivazioni addotte in relazione alle assenze degli alunni siano ritenute irrilevanti o inattendibili, il docente sottopone la questione al Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, ai suoi collaboratori che decidono in merito al coinvolgimento della famiglia.

L'alunno che si presenta a scuola, dopo un'assenza priva di giustificazione, è ammesso alle lezioni con riserva e il docente ne prenderà nota e qualora la giustificazione non sia esibita nemmeno il giorno successivo, lo studente sarà ammesso alle lezioni solo con il permesso del Dirigente Scolastico; pertanto, l'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni sarà riammesso alla frequenza solo se accompagnato da un genitore esercente la relativa responsabilità, dall'affidatario, tutore o da chi ne fa le veci.

Le assenze per ragioni di malattia per un periodo superiore ai 5 giorni consecutivi, comprese eventuali festività o assenze precedenti e/o successive a periodi di vacanza, nonché per malattie infettive indipendentemente dalla durata, saranno giustificate con apposita certificazione medica che attesti l'idoneità alla riammissione a scuola senza pregiudizio per la salute altrui da presentare nel giorno del loro ingresso a scuola e sarà conservato agli atti della scuola nel rispetto della normativa sulla privacy.

Qualora si verificano assenze per motivi non correlati allo stato di salute che sono limitate a casi eccezionali e che si protraggano oltre il primo giorno, il genitore esercente la relativa responsabilità sull'alunno, l'affidatario, il tutore o chi ne fa le veci deve comunicare e motivare, anche telefonicamente, l'assenza alla scuola.

Le assenze oltre i cinque giorni consecutivi, non computando i giorni festivi, dovute a cause diverse dalla malattia, devono essere preventivamente comunicate per iscritto o personalmente al coordinatore di classe ed al Dirigente Scolastico o dal docente da lui delegato che ne valuta ipotesi di mancanza di adempimento dell'obbligo scolastico.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva

o all'esame finale del primo ciclo d'istruzione. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'A.S. di riferimento deve collocarsi nel limite del 25%.

Si sottolinea che per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga sono quelle sottoposte a delibera del Collegio dei docenti e descritte in apposito documento in allegato al Ptof riguardante le Linee guida per la valutazione degli alunni

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o, comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (ad es. uscite anticipate, ingressi posticipati non previsti e non predisposti dalla scuola) sarà computata ai fini del calcolo del monte ore di presenza obbligatorio (75%).

In caso di assenza sarà compito degli alunni informarsi presso i compagni sui compiti e le lezioni assegnate.

I casi di pediculosi rilevati dalle famiglie devono essere comunicati tempestivamente agli insegnanti per consentire alla scuola di informare le altre famiglie e per attivare la procedura prescritta dall'AUSL. Quando un alunno rientra a scuola dopo aver effettuato il trattamento per pediculosi il genitore è tenuto a presentare un'autodichiarazione che attesti il l'avvenuto trattamento.

#### Art. 23 – Entrate e ritardi

L'orario d'inizio delle attività didattiche è stabilito come di seguito:

SCUOLA DELL'INFANZIA ORE 08:30;

SCUOLA PRIMARIA ORE 08.15 PER LE CLASSI I, II, III – ORE 08.00 PER LE CLASSI IV, V;

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ORE 08.00.

Giunto a scuola un alunno può uscire solo al termine dell'orario scolastico salvi i casi di improvviso malore o sopraggiunti motivi personali e familiari, previa autorizzazione. Le famiglie degli alunni debbono essere sicure che, una volta varcato l'ingresso della scuola, i propri figli non ne escano se non per necessità, sempre sotto la vigilanza dell'insegnante accompagnatore.

È opportuno che le famiglie osservino costantemente la puntualità all'atto di accompagnare i figli a scuola e, in tal senso, è ammessa la tolleranza di 10 minuti sino alle ore 8,10 per gli ordini di scuola primaria (classi IV e V) e secondaria di I grado e sino alle ore 08.25 per l'ordine di scuola primaria (classi I, II, III). Invece, per l'ordine di scuola dell'infanzia, l'ingresso è ammesso dalle ore 08.30 alle ore 09.00.

Entrando a scuola dopo la tolleranza prevista, gli alunni sono considerati in ritardo, ad eccezione degli alunni in particolari condizioni di salute e/o necessità terapeutiche e riabilitative note tramite apposita certificazione depositata agli atti della scuola.

Gli insegnanti saranno obbligati ad informare la Dirigenza al terzo ritardo consecutivo a bimestre da parte dell'alunno.

Il personale collaboratore scolastico deve assicurare la sorveglianza degli alunni all'ingresso, lungo le scale, fino all'entrata in aula.

I docenti, secondo quanto previsto dal CCNL vigente, dovranno trovarsi all'interno della classe/sezione cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni ed accogliere gli alunni.

I genitori non possono sostare negli atri della scuola. Solo per la scuola dell'infanzia è consentito ai genitori di accompagnare in aula i propri figli negli orari previsti dal Progetto Accoglienza. Nella scuola primaria i genitori degli alunni delle classi prime potranno accompagnare in aula i propri figli secondo gli orari previsti dal Progetto di accoglienza durante la prima settimana.

Per nessun motivo gli alunni devono essere lasciati incustoditi nei locali della scuola; pertanto, la presenza costante di tutti gli operatori scolastici in tutti gli ambienti e gli spazi della scuola è indispensabile per favorire un regolare e sicuro svolgimento delle attività.

In caso di ritardo dell'alunno, al fine di sollecitare le famiglie all'adempimento dei propri obblighi genitoriali nonché per far maturare nei minori il senso del rispetto verso i propri compiti, si applica quanto segue:

- il docente della prima ora ammette l'alunno in classe, provvede ad ammonirlo e ad annotare sull'apposito registro l'avvenuto ritardo. Nel caso in cui la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno effettuerà una comunicazione sull'apposito libretto/diario chiedendo che il ritardo medesimo venga giustificato;
- per la scuola dell'obbligo, primaria e secondaria di I° grado, operano le medesime disposizioni;
- sono consentiti massimo tre ritardi a bimestre;

- gli insegnanti sono tenuti ad annotare i ritardi nel registro online, visibile alle famiglie ed all'intero consiglio di classe/team docenti;
- per entrambi gli ordini di scuola, raggiunto il numero massimo di tre ritardi nell'arco di un bimestre, il minore farà ingresso in classe alle ore 9.00, rimanendo assegnato alla vigilanza temporanea del collaboratore scolastico incaricato. Il docente di classe è tenuto, tempestivamente, ad avvisare per iscritto la famiglia e a chiedere che il ritardo cumulativo venga giustificato.

A nessun soggetto è consentito derogare a tale norma e in caso di ritardi reiterati da parte dell'alunno, il consiglio di classe ed interclasse, esperite preliminarmente tutte le attività aventi ad oggetto sia il richiamo verbale indirizzato allo studente sia la comunicazione scritta trasmessa alla famiglia e previa comunicazione al Dirigente Scolastico, esaminerà con attenzione tale condotta in sede di valutazione del comportamento

Qualora l'entrata a scuola dell'alunno, avvenga eccezionalmente alla seconda ora di lezione (ore 09,00), lo stesso sarà ammesso in classe solo se accompagnato e debitamente giustificato per iscritto dal genitore;

Di norma gli alunni non potranno essere ammessi in classe oltre le ore 10,00, anche se accompagnati da un genitore, salvo eccezionali casi certificati e/o autorizzati;

Per la scuola secondaria di I grado, i ritardi verranno contabilizzati per la quantificazione del monte ore scolastico.

#### Art. 24 – **Momenti ricreativi**

Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. Costituisce violazione dei doveri dello studente (ex art. 3 DPR 249/98) sottrarsi alla vigilanza degli adulti e pertanto gli allontanamenti non autorizzati del singolo dalla classe e dall'insegnante sono passibili di sanzione (es. non essere in classe al cambio d'ora, andare ai servizi senza permesso, precedere la classe o attardarsi durante gli spostamenti della classe, ecc.).

Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con la vigilanza di un docente, avendo cura di riporre il materiale negli appositi scaffali o al loro posto, di non danneggiare le attrezzature presenti, quali beni appartenenti all'intera comunità scolastica.

L'intervallo/ricreazione viene inteso quale momento di svago e relax solo se si assicura il rispetto delle esigenze individuali, salvaguardando l'incolumità delle persone, l'integrità delle strutture ed evitando comportamenti che possano essere di disturbo o di danno per gli altri. Pertanto durante gli intervalli, sia all'interno della scuola che negli spazi esterni, sono da evitare tutte le attività e situazioni pericolose e non programmate. A tal proposito, è necessario che il personale docente in servizio nella classe vigili sul comportamento degli alunni al fine di tutelarne la sicurezza.

I collaboratori scolastici hanno il compito di regolare l'afflusso degli alunni ai servizi, di sorvegliare gli spazi antistanti, di vigilare e, al termine, di provvedere al ripristino dei servizi igienici. Durante l'intervallo è fatto assoluto divieto agli studenti di recarsi in "visita" a compagni di altre classi "correre lungo i corridoi", fare "giochi violenti", potendo recarsi in bagno solo a piccoli gruppi di tre alunni, composti da due femmine e un maschio. La permanenza ai servizi da parte degli studenti deve protrarsi per un tempo congruo, salvo comprovate o certificate esigenze da parte del discente e sottoposte alla valutazione del docente di classe.

Inoltre, gli alunni che consumano uno spuntino durante la ricreazione devono avere l'accortezza di riporre negli appositi contenitori e/o mastelli, finalizzati alla differenziazione dei rifiuti, le confezioni dei prodotti consumati o gli scarti di cibo.

Anche durante l'intervallo si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e per le quali sono tenuti all'osservanza docenti e personale ATA.

La durata della ricreazione varia, a seconda dell'ordine di scuola interessato ed è così di seguito esplicitato:

Scuola Primaria:

dalle ore 10,00 alle ore 10,15

Scuola Secondaria di I grado:

Classi I dalle ore 09,45 alle ore 10,00

Classi II dalle ore 10,00 alle ore 10,15

Classi III dalle ore 10,45 alle ore 11,00

I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Fuori dall'orario previsto per l'intervallo gli alunni, non possono recarsi ai servizi continuamente, salvi i casi in cui sussistano effettive esigenze fisiologiche. I docenti di classe avranno cura di registrare su apposito supporto, le richieste giornaliere comprese di

orario, effettuate dagli alunni e ciò al fine di contenere e controllare le uscite dall'aula degli studenti che non siano da considerarsi necessarie.

Nelle aule e nei cortili sono collocati appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è necessario che tutto il personale si faccia carico di istruire correttamente i minori; ai collaboratori è demandata la competenza di denunciare tempestivamente al Dirigente Scolastico casi di comportamenti non conformi indicando le classi responsabili.

## **Art. 25 – Uscite**

### **Uscita dall'aula**

Le uscite dall'aula devono essere limitate. Il permesso di assentarsi viene concesso per un giustificato motivo. Lo studente che ha ottenuto il permesso di uscire deve far ritorno nel più breve tempo possibile e deve finalizzare il permesso ricevuto soltanto alle esigenze per cui ha ricevuto autorizzazione. I docenti consentono l'uscita ad un solo studente per volta, anche nel caso di permessi richiesti per motivazioni differenti. Lo studente, di regola, può uscire soltanto una volta nella giornata di lezione. Le uscite sono consentite solo dopo la seconda ora.

Gli studenti possono recarsi in biblioteca, segreteria didattica, ed altri locali di servizio dell'Istituto solo negli orari previsti. Per l'uscita dalle aule in caso di calamità si rispetta il piano di evacuazione dell'Istituto secondo le modalità adottate durante le esercitazioni.

### **Uscita al termine delle lezioni**

L'uscita dalle classi al termine delle lezioni deve avvenire secondo la tabella affissa all'interno di tutte le aule.

L'uscita deve avvenire in modo civile, senza schiamazzi e spintoni durante il percorso, particolarmente sulle scale, e rispettando le modalità e le disposizioni stabilite in materia di sicurezza.

Le classi e il docente, responsabile dell'uscita, per motivi dettati dalle norme di sicurezza, devono attendere l'avviso del collaboratore scolastico assegnato al piano.

Gli insegnanti rispetteranno le modalità di consegna degli alunni ai genitori secondo *dichiarazione di responsabilità in ordine alla riconsegna all'uscita di scuola* (su modulistica in uso) resa da entrambi i genitori.

I genitori degli allievi di età inferiore ai quattordici anni, potranno chiedere autorizzazione per iscritto affinché i propri figli possano recarsi autonomamente a casa alla fine dell'orario scolastico. Le richieste dovranno essere redatte su modulistica dell'Istituzione e dovranno essere sottoscritte da entrambi i genitori.

### **Uscite anticipate**

È opportuno sensibilizzare i genitori affinché non si verifichino richieste di uscite anticipate sistematiche, onde evitare che si rechi danno al profitto scolastico.

In particolare, i genitori devono essere consapevoli che la scelta del tempo pieno è vincolata alla frequenza di tutte le 8 ore di attività.

In forza del principio dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'uscita degli alunni è consentita prima della conclusione delle attività didattiche:

- nei casi eccezionali di assoluta necessità, nei quali è necessario che i genitori esercenti la relativa responsabilità, l'affidatario, il tutore o chi ne fa le veci compili e firmi l'apposita richiesta su moduli prestampati e i docenti provvederanno all'annotazione sul registro di classe, affidando l'alunno al genitore o suo delegato munito di documento di identità.;

- nei casi sistematici, motivati e documentati, che riguardano terapie specialistiche, esoneri dal servizio di mensa scolastica, ove il permesso permanente verrà rilasciato dal Dirigente Scolastico e reso noto agli insegnanti interessati tramite comunicazione scritta.

In relazione alla concessione di uscita anticipata che sarà autorizzata dal Dirigente Scolastico, la stessa **non potrà avvenire se non durante il cambio dell'ora, a meno che non ricorrano particolari necessità ed urgenze, e non sarà consentita durante l'ultima ora di lezione.**

In caso di improvvisa indisposizione di un alunno i genitori sono avvertiti telefonicamente. E' opportuno indicare sul diario ogni numero telefonico utile di entrambi i Genitori o persone di fiducia facilmente raggiungibili, da contattare per comunicazioni urgenti o in caso di malessere dell'alunno. In casi di infortunio o malore grave, si provvede ad avvertire i genitori e, in casi di non reperibilità, sarà coinvolta l'emergenza sanitaria; se la gravità del caso lo richiede si chiamerà immediatamente il Pronto soccorso (118).

### **Uscita autonoma**

In considerazione dell'età degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado e le classi terminali della scuola primaria del grado di autonomia posseduto, dello specifico contesto del percorso scuola-casa noto, del fatto che gli stessi siano dotati dell'adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da scuola in sicurezza, ai sensi dell'art. 19 *bis* della L.

172 del 04.12.2017, **a fronte di apposita richiesta** di entrambi i genitori esercenti la relativa responsabilità, dell'affidatario, del tutore o di chi ne fa le veci, il Dirigente Scolastico può consentire l'uscita autonoma dei suddetti minori dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali, etc.) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione.

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell'utilizzo in autonomia, da parte dei minori *de quibus* all'uscita dalla scuola, del servizio di trasporto pubblico. La predetta autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l'anno scolastico in corso.

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola anche al fine di esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, **nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.**

#### **Art. 26 - PATOLOGIE, ALLERGIE e SOMMINISTRAZIONE FARMACI**

I Genitori di bambini affetti da particolari patologie, allergie o altro che necessitano di dieta o particolari procedure sanitarie, devono informare l'Istituto presentando un certificato medico con le specifiche richieste. In caso di diete di breve durata è sufficiente avvisare le insegnanti. I genitori degli alunni che necessitano della somministrazione di farmaci salva vita in ambito scolastico, devono presentarne specifica richiesta al Dirigente Scolastico secondo un preciso **Iter procedurale/Modulistica**

In ambito scolastico vengono somministrati:

a) farmaci solo in caso di effettiva e assoluta necessità determinata da situazioni di patologie croniche invalidanti e di patologie acute pregiudizievoli della salute;

b) farmaci per i quali la somministrazione non può avvenire al di fuori dell'orario scolastico. La richiesta di somministrazione del farmaco (All. n. 1) deve essere inoltrata dai genitori o dal tutore alla Dirigenza Scolastica, corredata dalla prescrizione del Medico Specialista, del Pediatra di Libera Scelta o di Medicina Generale (All. n. 2).

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:

a) stato di malattia dell'alunno

b) prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;

c) l'assoluta necessità;

d) la somministrazione indispensabile in orario scolastico;

e) la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;

f) la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;

Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile:

- nome cognome dello studente;

- nome commerciale del farmaco;

- descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;

- dose da somministrare;

- modalità di somministrazione del farmaco;

- i possibili effetti collaterali e gli interventi necessari per affrontarli;

- modalità di conservazione del farmaco;

- durata della terapia.

La documentazione andrà inviata per mail alla scuola oppure consegnata in segreteria, durante l'orario d'ufficio, alla sig.ra Bova Giusy.

Accettata la documentazione, precedentemente elencata, il Dirigente scolastico predisponde l'autorizzazione.

Ricevuta l'autorizzazione il Responsabile di plesso procederà a stilare un verbale al momento della consegna del farmaco da parte del genitore alla scuola, come da moduli allegati:

a) all. 3/1 verbale per farmaco salvavita

b) all. 3/2 verbale farmaco indispensabile

Per casi specifici riguardanti alunni minori, d'intesa con il medico curante e la famiglia, è possibile prevedere l'auto-somministrazione.

Per poter soddisfare questa esigenza l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti per la somministrazione dei farmaci a scuola anche la dicitura che: "il minore può autosomministrarsi la terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola".

La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al Dirigente Scolastico (all. 4). Resta invariata la procedura. La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario.

Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

In caso di malessere dell'alunno gli insegnanti sono tenuti ad avvisare tempestivamente i Genitori, i quali devono fornire un recapito telefonico preciso affinché siano in qualunque momento reperibili. La procedura e la modulistica sono reperibili nel sito web dell'istituto

#### **Art. 27 - Feste di classe**

In occasione di ricorrenze (Carnevale, Pasqua, ecc.) e di festicciole organizzate all'interno delle sezioni/classi per eventi particolari, le iniziative devono essere espressamente autorizzate e le stesse devono prevedere spunti didattici e ricadute nei diversi percorsi formativi. Precisazioni:

- a) In occasione del Carnevale, i soli mascheramenti consentiti sono quelli prodotti dagli alunni all'interno delle attività didattiche programmate.
- b) **Visto** il numero delle patologie infantili diffuse tra la popolazione scolastica relative ad intolleranze alimentari, allergie, altri disturbi gastrici ed intestinali; **Vista** la normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n.852/2004 del 29 aprile 2004) sull'igiene dei prodotti alimentari; Considerato che il coinvolgimento e la collaborazione della scuola e della famiglia è indispensabile per dare ordine alla vita dell'alunno sin dall'infanzia, anche in ordine alle sue scelte alimentari; con l'intento di salvaguardare la salute degli alunni e di evitare loro discriminazioni e disagi comportamentali, si raccomanda di non dar luogo ai festeggiamenti (compleanni, Natale, Carnevale,...) con consumo di cibi e bevande
- c) Gli alimenti preparati in casa (es. panino) possono essere destinati solo all'uso personale degli alunni che li hanno portati.
- d) Pertanto, **I referenti sicurezza, i docenti ed il personale ATA sono tenuti alla vigilanza sulle presenti disposizioni e a segnalare alla scrivente ogni abuso. I genitori sono invitati a collaborare nel comune interesse per la salute dei bambini.**

#### **Art. 28 – Utilizzo della palestra**

Perché la palestra possa essere sempre a disposizione degli studenti e così le attrezzature, sono state individuate le seguenti regole

- essere disciplinati e rispettosi nei confronti del personale ausiliario, dei compagni e del docente durante le lezioni e i trasferimenti,
- accedere alla palestra solo all'orario stabilito ed in presenza del docente,
- usare gli strumenti o attrezzi solo se autorizzato e non prelevarli autonomamente,
- chiedere sempre l'autorizzazione del docente prima di recarsi negli spogliatoi e/o ai servizi;
- è necessario portare il materiale richiesto o indossarlo (scarpe pulite da utilizzare solo in palestra, con suola di gomma che non lascino tracce, ed un abbigliamento idoneo all'attività sportiva) e rispettare le norme igieniche
- all'inizio del proprio turno di lezione avvertire immediatamente il docente di eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti alle attrezzature ed anche al locale palestra, ai bagni o agli spogliatoi;
- utilizzare gli attrezzi ginnici, sia piccoli che grandi, con assistenza del docente e facendo attenzione ai movimenti che si eseguono;
- Collaborare in modo che la palestra sia sempre ordinata e funzionante. Gettare le carte ed altro negli appositi cestini (no water no termosifoni), nonché rispettare i locali spogliatoi e servizi. Negli spogliatoi evitare di spruzzare acqua, di urtare arredi e suppellettili o di fare scherzi. Scoraggiare chi vuole imbrattare pareti, porte ed altre superfici.

Osservare le norme specifiche di sicurezza delle persone e delle cose. In particolare:

- ✓ Nella palestra si può svolgere solo attività attinenti alla didattica, salvo esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico. In palestra non si può fumare, mangiare e bere.
- ✓ Occorre non indossare oggetti quali bracciali, orologi, monili in genere che possono arrecare danno durante l'attività;
- ✓ Non si possono lasciare oggetti di valore nello spogliatoio.
- ✓ Occorre evitare scherzi ai compagni e bisogna prestare attenzione ai movimenti che si eseguono, perché possono causare cadute o infortuni agli altri,
- ✓ È necessario usare gli attrezzi e/o attrezzature in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri (es.: non appendersi al canestro, non spingere i compagni, non calciare violentemente i palloni, ecc...),
- ✓ informare tempestivamente il docente in caso di infortunio o di malessere anche lieve,
- ✓ non ingombrare i corridoi di passaggio, non porre qualsiasi tipo di oggetto in corrispondenza delle vie di fuga e davanti alle porte.
  
- ✓ Quando un alunno non può partecipare ad una lezione di attività motoria, è obbligatoria la giustificazione sul diario da parte del genitore.

- ✓ Gli alunni non sono coperti da assicurazione scolastica non potranno effettuare tutte le attività programmate.
- ✓ L'esonero temporaneo o annuale dell'attività fisica è concesso dal Dirigente su richiesta dei genitori accompagnata da certificato medico.
- ✓ Occorre tenere presente che la scuola dà molta importanza alla sua palestra e che quindi punisce chi non rispetta le regole per il suo buon funzionamento con i provvedimenti previsti dal regolamento di disciplina e anche tenendone conto per assegnare il voto di condotta.